



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Ripartizione
Risorse Umane e
Trattamento Economico

Ufficio Gestione
personale tecnico
amministrativo

Mod.62

N° di prot.: del

Posizione: U.G.P.T.A.

VII/11 Assenze

Al Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti delle Ripartizioni
Ai Responsabili dei Centri di Servizio
Ai Responsabili degli Uffici
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento
e,p,c Al Direttore Generale dell'AOU/Unicampania
Alle OO. SS.

LORO SEDI

OGGETTO: Turni di ferie per l'anno 2022. Programmazione annuale.

In via preliminare, nel quadro degli interventi finalizzati ad una riduzione delle spese, si dispone la chiusura delle Ripartizioni, degli Uffici dell'Amministrazione e dei Dipartimenti nei seguenti periodi:

- 3 giugno 2022;
- dal 8 al 19 agosto 2022;
- 23 e 27 dicembre 2022.

Premesso che il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018, sottoscritto in data 19.4.2018, non ha portato modifiche sostanziali all'istituto delle ferie come disciplinato dal vigente CCNL, Comparto Università, del 16.10.2008, si rappresenta quanto segue:

- le ferie vanno godute nel corso di ciascun anno solare. Detto principio dell'annualità trova espressa conferma nel 9° comma dell'art. 28 del citato CCNL, Comparto Università, sottoscritto il 16.10.2008, il quale dispone che le ferie *"vanno fruito nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio"*.
- il medesimo art. 28 del citato CCNL al comma 12 prevede che *"nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione"*. Si precisa che l'impossibilità alla fruizione delle ferie è determinata da esigenze di servizio o da ipotesi di assenze oltremodo prolungate del dipendente non prevedibili e pertanto non programmabili.
- ne consegue che:

-entro e non oltre il 30 giugno 2022 ciascun dipendente deve fruire obbligatoriamente dell'eventuale residuo ferie anno 2020, nel limite massimo delle due settimane;